



# LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA  
PRESIDENZA NAZIONALE



UFFICIO: Segreteria direttore

N. PROTOCOLLO: .

00197 ROMA,

Via Guidubaldo del Monte, 54

☎ Tel.: 06.80.9159.201

✉ E-Mail: [presidenza.nazionale@pec.leganavale.it](mailto:presidenza.nazionale@pec.leganavale.it)  
[segreteria@leganavale.it](mailto:segreteria@leganavale.it)

Senato della Repubblica

Decima Commissione

Industria, Commercio, Turismo

Oggetto: *Audizione informale del Direttore generale Gabriele Botrugno presso la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato (Industria, Commercio, Turismo) nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2469 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021".*

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

La Lega navale italiana ringrazia la 10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo per l'invito a fornire un proprio contributo ai lavori della Commissione riguardo alla discussione del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

## 1. Storia e struttura

Preliminarmente, si ritiene opportuno far presente che la Lega navale italiana, è un ente la cui natura pubblica è stata prevista con decreto 28 febbraio 1907, n. 47 e, successivamente, confermata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

La disciplina interna della Lega navale italiana, già dettata dallo Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, n. 908 ed, in seguito, da quello di cui al decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 20 marzo 2003, è stata, più di recente, ridefinita, a seguito della disciplina in tema di riordino degli enti pubblici, varata con l'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 205<sup>1</sup>, le cui disposizioni sono state, da ultimo, abrogate e sostituite con quelle di cui agli articoli da 65 a 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90<sup>2</sup>.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 la individua, al comma 1, dell'articolo 65, quale **ente di diritto pubblico non economico a base associativa e senza finalità di lucro** con lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito

1 "Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133."

2 Recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"

marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. La sottopone alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per i profili di rispettiva competenza.

In particolare, l'articolo 65, rubricato natura e finalità della Lega navale italiana, stabilisce che *“La Lega navale italiana per il perseguimento dei propri fini istituzionali:*

- a) è ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;*
- b) si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge;*
- c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;*
- d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;*
- e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa”.*

Il successivo articolo 68 dispone che sono strutture della Lega navale italiana le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato. Le sezioni e le delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite dalle quote annuali dei propri iscritti, dai contributi e dalle elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati, dai contributi disposti dai competenti organi centrali della Lega navale italiana e dai corrispettivi per l'attività didattica svolta.

L'articolo 70 stabilisce, al comma 1, che *“L'organizzazione ed il funzionamento della Lega navale italiana sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, e successive modificazioni, nonché alla presente sezione”;* e al successivo comma 2 che *“Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione: a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 67 (organi centrali LNI n.d.r.) e delle strutture centrali o periferiche e dei relativi responsabili ...; b) l'organizzazione della presidenza nazionale ...; d) le modalità di svolgimento delle attività di istituto nonché la costituzione, lo scioglimento, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle articolazioni territoriali della Lega navale italiana; e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali della Lega navale italiana nei confronti delle articolazioni territoriali, nonché le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle strutture periferiche; f) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali”.*

L'articolo 71 prevede che le entrate dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana, per il conseguimento degli scopi statutari, sono costituite dalle quote annuali dei soci, dalle rendite patrimoniali, dai corrispettivi per servizi resi, dalle donazioni e da eventuali contributi pubblici, contributi pubblici che dal 2015 non vengono più concessi e, pertanto, la Presidenza nazionale si finanzia esclusivamente con le risorse finanziarie *“private”*.

Sulla scorta di tali più recenti norme di fonte secondaria, è stato approvato il vigente Statuto della Lega navale italiana, di cui al decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 maggio 2012, che disciplina, oltre alla Presidenza nazionale, anche le articolazioni periferiche, delineando un'organizzazione unica e ben definita. Infatti l'articolo 21 dello Statuto precisa che *“le strutture periferiche (...) costituiscono*

*gli elementi operativi attraverso i quali l'organizzazione centrale attua la funzione di ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse”.*

Inoltre, il decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto) riconosce alla L.N.I. il ruolo di Centro di istruzione per la nautica da diporto ed il compito di collaborare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

La Lega navale italiana attualmente conta circa 51.500 soci ed è strutturata in una Presidenza Nazionale ed in oltre 260 strutture periferiche, tra sezioni e delegazioni, ubicate su tutto il territorio nazionale. Svolge la sua attività istituzionale in quattro aree fondamentali: la diffusione della cultura e delle tradizioni del mare, l'avvicinamento agli sport marineschi (vela, canoa, canottaggio e non solo) per tutti, in particolare giovani e persone con disabilità, la formazione marinaresca ed il diporto, la protezione dell'ambiente marino come meglio specificato in seguito.

L'Assemblea generale dei soci è l'organo di vertice che delibera in ordine agli indirizzi strategici, la cui attuazione è affidata, con la collaborazione attiva degli uffici della Presidenza nazionale, al Presidente nazionale (nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri), coadiuvato dal Consiglio direttivo nazionale (nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di cui fanno parte anche i due rappresentanti dei Ministeri vigilanti.

Si precisa, infine, che la Lega navale italiana, sia come organizzazione centrale che periferica, non rientra tra gli enti del terzo settore per espressa previsione dell'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il c.d. *"Codice del terzo settore"*, che prevede che *“Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti”*.

## **2. Commenti al disegno di legge n. 2469**

Il disegno di legge, così come risulta dalla lettura del testo disponibile sul sito del Senato della Repubblica, ha come finalità la promozione dello sviluppo della concorrenza, tenendo presente gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, per contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici, per il potenziamento della tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini, nonché per la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati.

In particolare l'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la costituzione ed il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza di tutti i rapporti concessori. Precisa che detto decreto legislativo deve essere adottato nel rispetto di principi e criteri direttivi, tra i quali: a) definire l'ambito oggettivo della rilevazione; b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione; c) prevedere la piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico.

Quindi la Lega navale italiana, ex art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 (*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi ... tutti gli enti pubblici non*

*economici nazionali*), nella sua interezza delineata dall'articolo 21 dello Statuto, risulta essere direttamente interessata dal disegno di legge.

Appare innanzitutto opportuno ricordare che la disciplina delle concessioni demaniali è stata oggetto, nel corso del tempo, di diversi interventi legislativi. L'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 179/2012 ha prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015. Successivamente la legge di bilancio 2019 (la n. 145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato ulteriormente di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, le concessioni demaniali in essere (art. 1, commi 682, 683 e 684). Inoltre, i commi da 675 a 684 delineano un'articolata procedura per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle amministrazioni competenti.

Inoltre:

- a. l'articolo 100 – rubricato Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale – del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha stabilito, con il comma 1, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 145 del 2018 si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali;
- b. il predetto comma 682 dispone che *“Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 (il DPCM che deve fissare i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime n.d.r.), rappresentano le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”*;
- c. l'art. 1 del d.l. n. 400, convertito nella l. n. 494 del 1993, Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, prevede al comma 1, che *“La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione”*;
- d. il successivo art. 3, comma 1, del d.l. n. 400 stabilisce sia i criteri per determinare i canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, nonché la riduzione di detti canoni annui *“nella misura del 50 per cento ... nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali ... (e) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328”*;
- e. l'articolo 39 del codice della navigazione prevede, al comma 2, che *“Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni”*;
- f. l'articolo 37, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, stabilisce che *“Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'articolo 39 del codice, si intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni”*

demaniali alcun lucro o provento”.

Quindi, l'articolo 100 del d.l. 104 del 2020 è intervenuto sul sistema delle concessioni demaniali marittime definendo il perimetro dei concessionari ed introducendo un diverso criterio di calcolo dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi. La formulazione introdotta prevede l'applicazione del criterio tabellare già utilizzato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 1.3), del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, come convertito nella legge n. 494 del 1993, per le opere di difficile rimozione. Ha anche precisato che alle concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.

È di tutta evidenza, pertanto, che l'articolo 100 del decreto-legge 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non intacca la previsione della lettera d), del comma 1, dell'articolo 3 del d.l. n. 400 del 1993, ovvero la riduzione del canone annuo per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative nella misura del 90% per le concessioni a enti pubblici che perseguono fini di pubblico interesse senza trarre alcun lucro o provento dai beni demaniali in concessione, la quale è, quindi, tuttora vigente e può essere applicata in favore della Lega navale italiana, articolazioni periferiche comprese.

A proposito del combinato disposto di cui ai predetti artt. 39 cod. nav. e 37 co. 2 reg. cod. nav. (*nelle concessioni a enti pubblici per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni per concessioni nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento*), si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 4103 del 5 ottobre 2016 sul ricorso proposto dall'Autorità portuale di Brindisi contro la Lega navale italiana – Sezione di Brindisi. L'Avvocatura generale dello Stato aveva impugnato una sentenza del T.A.R. della Puglia, che aveva accolto un ricorso proposto dalla Lega navale italiana – Sezione di Brindisi avverso il decreto dell'Autorità portuale di Brindisi che aveva determinato il canone concessorio applicando la riduzione del 50% prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 400 del 1993, anziché la riduzione del 90% prevista nella successiva lettera d).

L'appello dell'Autorità portuale è stato ritenuto infondato dal Consiglio di Stato che ha osservato che *“la riduzione del canone nella misura invocata dall'originaria ricorrente postula che l'occupazione dell'area, che comporta la sua sottrazione all'immediato uso pubblico, sia comunque funzionale allo stretto perseguimento di una finalità a valenza pubblicistica, oppure all'esercizio di pubblica utilità, in entrambi i casi privi di redditività o proventi.”*

Il Collegio ha ricordato, in analogia ad una precedente pronuncia (CdS sentenza n. 2839 del 3 giugno 2014), che per poter applicare il canone ricognitorio il concessionario che sia un'associazione a scopo non lucrativo deve fornire la prova dell'impiego per scopi di interesse pubblico delle imbarcazioni dei soci ormeggiate nelle aree demaniali, a tal fine essendo insufficiente il semplice ormeggio in favore dei propri associati.

Il Consiglio di Stato, avendo constatato che:

- a. le finalità contenute nello Statuto della Lega navale italiana e lo scopo perseguito nella concessione rientrano appieno nelle finalità di pubblico interesse contemplate dagli artt. 39 cod. nav. e 37 reg. cod. nav. e non sono affatto principalmente riducibili alla mera promozione dell'attività diportistica e sportiva;
- b. il requisito (negativo) dell'assenza di lucro o provento tratto dal concessionario della concessione è stato dimostrato attraverso il deposito di documentazione attestante una serie di collaborazioni svolte a titolo gratuito – con impiego per finalità di interesse pubblico delle imbarcazioni dei soci ormeggiate nelle aree demaniali oggetto della concessione – con altri enti terzi senza scopo di lucro per organizzare corsi di vela gratuiti per i giovani, per la promozione con autorità scolastiche cittadine e per l'attività ambientalistica di vario tipo a

salvaguardia dell'ambiente marino. In questo modo è stato provato che i soci titolari di diritto di ormeggio verso pagamento di un compenso esercitano tale loro diritto in modo strettamente strumentale e funzionale ai fini perseguiti dall'associazione, rimanendo il provento conseguito dalla Lega navale (sotto forma di compenso per l'ormeggio versato dai soci) interamente assorbito dal perseguimento dello scopo di interesse pubblico,

ha rigettato l'appello e confermato l'applicabilità del canone ricognitorio.

Ora, è verosimile che il disegno di legge in trattazione possa ulteriormente modificare l'attuale quadro di riferimento. Per evitare possibili, non volute, ricadute negative sulla Lega navale italiana si elencano, di seguito, le tipologie di attività a valenza pubblicistica che vengono poste in essere interamente con utilizzo delle quote sociali versate dai soci e con l'utilizzo delle loro imbarcazioni:

- diffusione della cultura e dell'importanza del mare per gli aspetti storici, strategici, economici e sociali;
- pratica degli sport nautici non solo a livello agonistico ma per tutti, a prescindere da età, disabilità fisica e mentale, disagi sociali, politici, economici ovvero incentivazione della cosiddetta "nautica solidale" con iniziative a livello centrale e periferico;
- formazione nautica e al diporto;
- protezione ambientale marina rivolta ai giovanissimi – nelle scuole, nei centri nautici nazionali e nelle sezioni e delegazioni e relative basi nautiche – intesa come educazione al rispetto dell'ambiente, ovvero studio dei fenomeni, con accordi sottoscritti con Istituti di ricerca, Università, Onlus; e progetti sul campo per la pulizia di specchi acquei, litorali e fondali.

Si tratta, quindi, di attività che, proprio per la mancanza della finalità di lucro, nonché del contributo pubblico, possono essere svolte solo in costanza di concessioni demaniali marittime con canone ridotto.

Si ritiene importante riportare anche alcuni passi del parere n. 1408/2009, emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 maggio 2009, sull'affare avente ad oggetto Ministro per la pubblica amministrazione – Schema di decreto del Presidente della Repubblica Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*“La Sezione vista la relazione, trasmessa con nota prot. n. DAGL/28 P.AMM/2009, dell'8 aprile 2009, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAGL ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto; ... (omissis) .... **PREMESSO** 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione), ricorda che l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, ha previsto, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi”. ... (omissis)... 2. La relazione della Presidenza del Consiglio mette in evidenza che l'ente, fondato nel 1897 ed elevato a rango di ente morale con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, riunisce in associazione cittadini che operano volontariamente per diffondere nel tessuto sociale, in particolare fra i giovani, l'amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando le iniziative promozionali, sportive, ambientaliste e naturalistiche, idonee alla formazione di una cultura marinara, nel segno della tradizionale vocazione mediterranea e degli interessi fondamentali della Nazione. Tali funzioni conferiscono all'organismo la funzione di*

ente pubblico “preposto a servizi di pubblico interesse” – come formalmente sancito dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 – sotto la vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza. ... (omissis)... Si tratta quindi di una soggettività giuridica complessa che nella forma giuridica dell’ente pubblico partecipa delle vesti dell’ente non profit e nello stesso tempo assolve a rilevanti compiti di interesse generale che ricadono nella sfera di azione del Ministro della difesa e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ... (omissis)... Va considerato, altresì, che, per una consolidata tradizione dell’ente, puntualmente recepita quale prescrizione nel relativo statuto in vigore, tutte le sue attività sono orientate prevalentemente verso le utenze della “nautica minore” che, per fasce di età e di reddito dei diportisti, non riscuotono di solito particolari interessi promozionali presso altre organizzazioni costituite e operanti non analogamente alla LNI, specie qualora perseguano fini prevalentemente di lucro o commerciali. ... (omissis)... Da quanto sopra riferito, emerge la **posizione della Presidenza del Consiglio secondo cui il mantenimento della natura giuridica dell’ente pubblico, senza fini di lucro, consente alla LNI di conservare anche indispensabili condizioni positive per una continuità nella tutela degli interessi ministeriali e delle regioni ed enti locali. In mancanza, potrebbero prefigurarsi una perdita della levatura istituzionale dell’ente, con conseguente impoverimento del prezioso spirito di coesione associativa e unitarietà d’intenti e d’indirizzo, che si ripercuoterebbero negativamente sull’attuale importantissimo ruolo per tutta la società e, anche in termini di costi, sulle attività che i citati ministeri ed enti territoriali si troverebbero a dover assicurare direttamente.** ... (omissis)...

**CONSIDERATO** 1. Come ricordato nelle premesse, lo schema in esame prende le mosse da una complessiva azione di riordino della pubblica amministrazione ... (omissis)... viene confermata in pieno l’attualità e la funzionalità dei compiti dell’ente, compiti peraltro già riconosciuti in sede di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; infatti l’art. 43 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 171, adottato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i rapporti con le regioni, disciplina al comma 4, in modo compiuto e dettagliato l’assetto e le funzioni di pubblico interesse intestate all’ente pubblico “Lega navale italiana”; infatti la norma recita che “La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche”. ... (omissis) **P.Q.M.** La Sezione non si oppone, per quanto di competenza, all’ulteriore corso dello schema in esame.”

### 3. Conclusioni

Al termine di questa breve disquisizione su un importante articolo di un testo di legge, ampio e coinvolgente più soggetti privati e pubblici, si sottolinea a codesta Commissione l’importanza delle concessioni demaniali marittime per la Lega navale italiana, essendo queste oltremodo necessarie per assicurare le finalità pubbliche previste dalle vigenti norme.

In considerazione dell’esperienza tecnica e professionale acquisita nel settore, si propone a codesta Commissione di voler considerare, per un’utilizzazione più razionale e sostenibile del demanio marittimo, la possibilità di emendare l’attuale testo dell’articolo 2 per regolamentare compiutamente la disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in favore degli enti pubblici per finalità di pubblico interesse, mantenendone inalterata la riduzione del canone annuo previsto dall’articolo 3, comma 1 del vigente decreto-legge n. 400 del 1993, ed individuare ulteriori aree suscettibili di affidamento in concessione in modo da poter aumentare e migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità. Potrebbe essere anche previsto che le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 abbiano la proprietà del bene ovvero l’affidamento di tutte le concessioni demaniali in essere sul territorio nazionale, la cui durata dovrebbe essere condizionata alla perduranza delle finalità pubbliche, con il conseguente compito di controllo sulle articolazioni dipendenti.

In questo modo le amministrazioni pubbliche contribuirebbero, come previsto dal “PNRR”, a proteggere gli interessi non economici della comunità e delle persone più vulnerabili, ad assicurare la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico concorrendo, così, al “*miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi pubblici*” previsto tra le finalità della stessa legge.

Tanto si ritiene di dover segnalare nell’interesse di una Nazione a vocazione marittima come l’Italia e nel rispetto dei compiti assegnati a questo Ente pubblico rendendosi, sin da ora, disponibili a collaborare per la stesura dell’emendamento, nonché a fornire ogni ulteriore elemento di chiarificazione fosse richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE

Contrammiraglio (a)

(Gabriele BOTRUGNO)

